

DOMANDA N. 1

La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nel Capitolato di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece il Capitolato di Polizza prevedesse già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

RISPOSTA N.1

In merito al quesito 1 si fa riferimento a quanto indicato nel disciplinare a pag. 27 Par. 16 Offerta Tecnica terzo capoverso, che si riporta di seguito per completezza:

A pena di esclusione, non saranno ammesse varianti differenti rispetto a quelle previste dalla scheda di offerta tecnica fatte salve quelle ininfluenti sulla portata della copertura quali a titolo di esempio esclusioni riguardanti paesi soggetti a embargo e sanzioni (c.d. "Clausola Ofac"). L'operatore economico potrà in ogni caso segnalare eventuali precisazioni non aventi carattere di modifiche (modifiche peggiorative) del capitolato.

La richiesta dell'offerente appare in linea con tale previsione per cui si conferma la disponibilità ad accettare le clausole proposte.

DOMANDA N. 2

La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento nel Capitolato TUTELA LEGALE della seguente appendice: APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice,

ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

RISPOSTA N. 2

In merito al quesito 2 si fa riferimento a quanto indicato nel disciplinare a pag. 27 Par. 16 Offerta Tecnica terzo capoverso, che si riporta di seguito per completezza:

A pena di esclusione, non saranno ammesse varianti differenti rispetto a quelle previste dalla scheda di offerta tecnica fatte salve quelle ininfluenti sulla portata della copertura quali a titolo di esempio esclusioni riguardanti paesi soggetti a embargo e sanzioni (c.d. "Clausola Ofac"). L'operatore economico potrà in ogni caso segnalare eventuali precisazioni non aventi carattere di modifiche (modifiche peggiorative) del capitolato.

La richiesta dell'offerente appare in linea con tale previsione per cui si conferma la disponibilità ad accettare le clausole proposte.

DOMANDA N. 3

Chiediamo, se l'Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

RISPOSTA N. 3

In merito al quesito 3 si conferma che l'Ente non ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa

DOMANDA N. 4

Premio e assicuratore in corso

RISPOSTA N. 4

In merito al quesito 4 si comunica che l'Assicuratore in corso è "Unipol Assicurazioni S.p.A." e che la polizza ha previsto un premio a semestre pari ad euro 56.260,00 + 19.582,00 per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 e sempre a semestre pari a € 56.260,00 + 38.350,00 per il periodo 01/01/2023-31/12/2023 , a seguito di appendici onerose emesse in corso di contratto (emergenza COVID), mentre attualmente, per il periodo di proroga tecnica di 6 mesi, prevede il premio originario pari a euro 56.260,00 per un periodo di mesi 6.